

REGOLAMENTO (CEE) N. 2115/88 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1988****che modifica determinati prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽³⁾, e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica

europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽⁴⁾;

considerando che, quando il primo contingente di cui al protocollo citato è esaurito, occorre fissare i prelievi applicabili al secondo contingente nella misura del 50 % del prelievo di base; che occorre pertanto modificare i prelievi fissati dal regolamento (CEE) n. 1943/88 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1943/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1988, che modifica i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	—	29,531	131,237
0102 90 31	57,560	29,531	131,237
0102 90 33	—	29,531	131,237
0102 90 35	57,560	29,531	131,237
0102 90 37	57,560	29,531	131,237
— Peso netto —			
0201 10 10	—	56,109	249,350
0201 10 90	109,364	56,109	249,350
0201 20 11	109,364	56,109	249,350
0201 20 19	109,364	56,109	249,350
0201 20 31	—	44,886	199,479
0201 20 39	87,491	44,886	199,479
0201 20 51	131,237	67,330	299,220
0201 20 59	131,237	67,330	299,220
0201 20 90	—	84,162	374,025
0201 30	—	96,270	427,832
0206 10 95	—	96,270	427,832
0210 20 10	—	84,162	374,025
0210 20 90	—	96,270	427,832
0210 90 41	—	96,270	427,832
0210 90 90	—	96,270	427,832
1602 50 10	—	96,270	427,832
1602 90 61	—	96,270	427,832

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1368/88 (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).